

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. Aprile 1861.  
dal Ministro della Guerra*

OGGETTO

*Conversione in legge dei Decreti N. 4. 29. Marzo 10. e 31.  
Genn. 1861. relativi ai militari privati d'impiego  
per titolo politico sia alle loro Vedove ed orfani*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Marliani  
» 2° Narza  
» 3° Silvestrelli  
» 4° Pescetto  
» 5° Broglio  
» 6° Nichelini  
» 7° Bellini  
» 8° Diapolexano  
» 9° Brignone

Relatore Broglio

Adottata nella tornata del 29. Maggio 1861.

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**PROGETTO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato dal ministro della guerra

(FANTI)

nella tornata del 22 aprile 1861

---

Conversione in legge dei reali decreti 4 e 29 marzo 1860, 10 e 31 gennaio 1861 relativi, sia ai militari privati d'impiego per titolo politico, sia alle loro vedove, ed orfani, sia alle vedove, agli orfani e congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

---

**SIGNORI,**

Abbiamo l'onore di sottoporre alla deliberazione della Camera, il qui unito progetto di legge, avente per fine di dar forza legale a vari decreti, stati emanati in riparazione di gravi e nobili sventure.

Per essi fu provveduto ai militari ed alle loro famiglie stati per motivi politici privati d'impiego o pensioni dai cessati Governi d'Italia.

Coll'ultimo dei detti decreti fu pure provveduto alle famiglie dei militari dell'armata dell'Italia meridionale sotto gli ordini del generale Garibaldi morti combattendo.

Questo progetto già venne da noi il 5 del volgente mese presentato al Senato, e nella tornata del 15 ne ottenne l'approvazione mediante lievi aggiunte all'articolo primo, ravvisate opportune a maggiore spiegazione dei decreti che trattasi di convertire in legge.

I motivi che promossero siffatti decreti sono a voi troppo noti, per cui occorra ricordarli, e questi già furono accennati nella relazione presentata al Senato.

Noi pertanto confidiamo che le disposizioni contenute nei decreti di cui si chiede ora la conversione in legge, siccome conformi a giustizia, siano per avere dalla Camera piena accoglienza.

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella seduta del 15 aprile 1861.*

## Art. 1.

Avranno forza di legge i regi decreti delli 4 e 29 marzo 1860, e 10 gennaio 1861, annessi alla presente legge relativi sia ai militari privati d'impiego per titolo politico dai Governi austriaco, pontificio, e dai cessati Governi delle Due Sicilie, granducale di Toscana, e ducale di Modena e Parma, sia alle loro vedove ed orfani, come pure avrà forza di legge il regio decreto delli 31 gennaio 1861, relativo alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

Le condizioni speciali alle quali debbono soddisfare le vedove ed i figli dei militari per conseguire la pensione sono quelle stesse stabilite dalla legge 27 giugno 1850.

## Art. 2.

Le disposizioni contenute nei sovraccennati decreti relativi ai militari stati privati del loro grado ed impiego per titoli politici sono altresì riferibili a quelli di essi, stati per li stessi motivi spogliati della pensione di ritiro e di riforma, nella quale vengono perciò reintegrati colla decorrenza fissata dai predetti decreti.

*Il vice presidente del Senato del Regno.*

SCLOPIS.

## REGII DECRETI

## VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC.

Visto il trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Viste le leggi 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sotto-uffiziali e soldati;

Udito il nostro Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

## Art. 1.

I militari di qualunque grado, d'origine lombardi o delle altre provincie che fanno parte dei nostri dominii, i quali, trovandosi al servizio del Governo austriaco, furono, per titolo meramente politico, privati del loro impiego, sono ristabiliti nei gradi loro ed ammessi al conseguimento della pensione di giubilazione o di riforma, a termini dei veglianti regolamenti, a far tempo dal 1° gennaio del volgente anno.

## Art. 2.

L'anzidetta pensione di giubilazione o di riforma sarà ragguagliata al grado di cui il militare trovavasi rivestito all'epoca in cui cessò dal servizio austriaco, non fatto caso dei gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri Governi, o dei Governi provvisorii di Lombardia e di Venezia negli anni 1848 e 1849.

## Art. 3.

Nello stabilire il montare della pensione da assegnarsi come sovra, il tempo trascorso, dalla cessazione dal servizio fino al giorno da cui decorre la pensione, sarà computato come servizio effettivo.

## Art. 4.

Coloro che, dopo la sofferta dimissione, furono dal Governo austriaco ammessi a coprire cariche civili, nelle quali sieno poi stati confermati dal nostro Governo, potranno ottare fra la conservazione dell'impiego o l'ammissione alla giubilazione militare od alla riforma, qualora v'abbiano diritto.

## Art. 5.

Quelli fra i medesimi militari che, dopo essere stati dimessi dal Governo austriaco, ottennero dal medesimo una

(41)

4  
pensione alimentare, cesseranno dal godimento di tale assegnamento dal giorno in cui comincerà ad essere loro corrisposta la pensione di giubilazione o di riforma a cui possa esser loro fatta ragione.

**Art. 6.**

Per l'applicazione delle norme stabilite col presente decreto saranno seguite le prescrizioni contenute nelle leggi 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra, 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali (per quanto riguarda la riforma), e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sotto-ufficiali e soldati.

**Art. 7.**

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

---

VITTORIO EMANUELE II.

ECC., ECC.

Visto il trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Vista la legge del 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Le vedove dei militari d'origine lombardi o delle altre provincie che fanno parte dei nostri domini i quali essendo provvisti di pensione per servizi prestati al Governo austriaco ne furono poscia privati per titolo meramente politico, avranno ragione al quarto della pensione stessa.

**Art. 2.**

Alle vedove dei militari prementovati, i quali, calcolato come servizio effettivo il tempo trascorso della sofferta dimissione, già avessero nel giorno della loro morte acquistato il diritto alla giubilazione, a norma dell'articolo 2 della legge

27 giugno 1850, o per lo meno contassero 25 anni di servizio, sarà fatta ragione ad una pensione eguale al quarto di quella che sarebbe stata corrisposta al marito, qualora, a seconda de' suoi servizi, avesse effettivamente conseguita la giubilazione oppure la riforma.

**Art. 3.**

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora sieno altresì privi di madre o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione come sovra stabilita per le vedove.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

**Art. 4.**

Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del presente decreto sarà tanto per base il grado di cui il militare era rivestito all'epoca in cui dovè cessare dal servizio.

**Art. 5.**

La pensione od il sussidio da assegnarsi come sovra decorrerà dal 1° gennaio del volgente anno.

**Art. 6.**

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione, per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 marzo 1850.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il trattato di pace tra la Francia, la Sardegna e l'Austria, ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

**Art. 1.**

I militari d'origine lombardi o delle altre provincie dei nostri Stati, i quali, trovandosi al servizio dell'Austria, furono, per motivi politici, privati delle pensioni annesse alle decora-

(41)

6  
zioni di cui erano insigniti, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni medesime, a far tempo dal primo gennaio del volgente anno.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione, per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 4 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

---

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il nostro decreto del 18 marzo 1860 che dichiara parte integrante dello Stato le provincie dell'Emilia ;

Visto il nostro decreto del 22 marzo 1860 che dichiara parte integrante dello Stato le provincie della Toscana ;

Visto il nostro decreto del 4 marzo 1860 che ristabilisce nei gradi loro i militari privati d'impiego per titolo politico dal Governo austriaco, e li ammette al conseguimento d'una pensione ;

Visto il nostro decreto in data pure del 4 marzo 1860 che ammette le vedove e gli orfani dei militari privati d'impiego per titolo politico dal Governo austriaco al conseguimento di una pensione o di un sussidio ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposizione del ministro della guerra ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1.

Agli individui delle antiche e nuove provincie dello Stato, i quali, militando al servizio del Governo pontificio, o dei cessati Governi granducale di Toscana e ducali di Modena e Parma, incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, sono rese estensive le disposizioni contenute nel primo dei due decreti 4 marzo 1860 sovra citati.

**Art. 2.**

Sono egualmente rese estensive le disposizioni contenute nel secondo dei mentovati nostri decreti 4 marzo 1860 alle vedove ed agli orfani di militari menzionati nel precedente articolo.

**Art. 3.**

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addi 29 marzo 1860.

**VITTORIO EMANUELE.**

**M. FANTI.**

---

**VITTORIO EMANUELE II.**

**ECC. ECC.**

Visti i nostri decreti del 17 dicembre prossimo passato con cui le provincie napolitane e siciliane sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Volendo noi estendere a quelle provincie in riparazione di nobili sventure i benefizi accordati alle altre nuove ed antiche provincie coi decreti delli 4 e 29 marzo 1860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

**Art. 1.**

I militari di qualunque grado d'origine napolitani, siciliani o delle altre provincie che fanno parte dei nostri dominii, i quali, trovandosi al servizio del cessato Governo delle Due Sicilie, provino con documenti autentici che furono privati del loro impiego per motivi meramente politici, sono ristabiliti nei gradi loro e considerati come se avessero continuato in servizio.

**Art. 2.**

Per l'esecuzione del precedente articolo saranno osservate le norme seguenti:

a) Quelli fra i suddetti militari che presero parte all'attuale campagna di guerra, od alle precedenti per l'indipendenza d'Italia, saranno ammessi nella categoria d'effettività e d'attività di servizio, e collocati contemporaneamente in aspettativa per soppressione di corpo, finché non abbiano trovato posto nei quadri dell'esercito o siasi diversamente provveduto;

b) Quelli poi che, successivamente alla privazione del-



(41)

8

L'impiego rimasero alle case loro senza prender parte militare alcuna nei rivolgimenti politici che succedessero in Italia dopo il loro allontanamento dalle file dell'esercito, saranno ammessi al conseguimento della pensione colle norme stesse prescritte con altro decreto nostro in data d'oggi, a far tempo dal 1° gennaio 1861.

Art. 3.

L'anzidetta pensione di giubilazione o di riforma sarà ragguagliata al grado di cui il militare trovavasi rivestito all'epoca in cui cessò dal servizio dell'ex-Governo delle Due Sicilie.

Art. 4.

Nello stabilire il montare della pensione da assegnarsi, come dal precedente articolo 3, il tempo trascorso dalla cessazione del servizio fino al giorno da cui decorre la pensione, sarà computato a tenore dell'articolo 1° del presente decreto, come servizio effettivo.

Art. 5.

Coloro che rimasti alle case loro dopo la sofferta dimissione furono dal cessato Governo delle Due Sicilie ammessi a coprire cariche civili, nelle quali sieno poi stati confermati dal nostro Governo, potranno ottare fra la conservazione dell'impiego e l'ammissione alla giubilazione militare, od alla riforma qualora vi abbiano diritto.

Art. 6.

Quelli tra i suddetti militari che, dopo di essere stati dimessi dal cessato Governo, abbiano dal medesimo ottenuto qualsiasi assegnamento alimentare, cesseranno dal godimento di tale assegnamento a datare

a) dal giorno dell'ammissione in servizio, per quelli collocati nell'attività od effettività;

b) dal giorno in cui comincerà la pensione di giubilazione o di riforma, per quelli ammessi al conseguimento di detta pensione.

Art. 7.

Per l'applicazione delle norme stabilite col presente decreto saranno seguite le prescrizioni contenute nelle leggi 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra, 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, 11 luglio 1852 sulla riforma dei sott'ufficiali e soldati, e 13 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

## VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC.

Visti i nostri decreti delli 17 dicembre prossimo passato, con cui le provincie napoletane e siciliane sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Vista la legge 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Le vedove dei militari d'origine napoletani, siciliani, o delle altre provincie che fanno parte del nostro regno, i quali essendo provvisti di pensione per servizi prestati al cessato Governo delle Due Sicilie ne furono poscia privati per titolo meramente politico, avranno ragione al quarto della pensione stessa.

## Art. 2.

Alle vedove dei militari prementovati, i quali, calcolato come servizio effettivo il tempo trascorso dalla sofferta dimissione, già avessero nel giorno della loro morte acquistato il diritto alla giubilazione, a norma dell'articolo 2 della legge del 27 giugno 1850, o per lo meno contassero 25 anni di servizio, sarà fatta ragione ad una pensione eguale al quarto di quella che sarebbe stata corrisposta al marito qualora, in base dei suoi servizi, avesse effettivamente conseguita la giubilazione oppure la riforma.

## Art. 3.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione come sopra stabilita per le vedove.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

## Art. 4.

Nell'applicazione degli articoli 2 e 3 del presente decreto sarà tenuto per base il grado, di cui il militare era rivestito all'epoca in cui dovette cessare dal servizio.

## Art. 5.

La pensione od il sussidio da assegnarsi come sopra decorrerà dal 1 del volgente mese.

## Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

(41)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC. \*

Visti i nostri decreti delli 17 dicembre prossimo passato, con cui le provincie delle Marche e dell'Umbria sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Visto il nostro decreto delli 29 marzo 1860 che ammette al conseguimento di una pensione individui di antiche e nuove provincie dello Stato decaduti per motivi politici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto delli 29 marzo 1860 è reso estensivo a far tempo dal 1° del volgente mese agli individui delle provincie delle Marche e dell'Umbria, i quali militando al servizio del Governo pontificio incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, non meno che alle vedove ed agli orfani loro.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

**VITTORIO EMANUELE II**

ECC. ECC.

Visto il nostro decreto dell'11 novembre prossimo passato, relativo all'applicazione della legge 27 giugno 1850 ai militari dell'armata dei volontari già comandata nell'Italia meridionale dal generale Garibaldi;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

**Art. 1.**

Il diritto all'applicazione della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari è esteso alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata predetta, morti per le cagioni indicate all'articolo 27 della stessa legge.

**Art. 2.**

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 gennaio 1861.

**VITTORIO EMANUELE****M. FANTI.**



Divisione 2.<sup>a</sup> Ufficio Personale

N.º 5018

Risposta al Foglio  
del N.º

**OGGETTO**

Proposta per l'aggiunta di un terzo articolo al progetto di Legge, presentato dal Ministro della Guerra, relativo ai Militari compromessi politici, loro vedove ed Orfani, per ciò che riguarda ai militari di Marina.

All'Onorevole Signor  
Presidente della Camera  
dei Deputati.

Torino

358  
Torino, addì 26. Aprile 1861.

Con R. Decreto del 20. Gennaio p. p. venne esteso ai Militari di Marina il disposto di altri quattro Decreti R. emanati a proposta del Ministero della Guerra, sotto la data del 10. di detto mese di Gennaio e relativi a Militari dei cessati Governi d'Italia, privati d'impiego per motivi politici, ed alle loro vedove ed Orfani.

Nell'articolo 3.<sup>o</sup> del predetto Decreto erasi necessariamente enunciato che le disposizioni in esso contenute sarebbero state presentate al Parlamento nella prossima sessione, per essere convertite in Legge.

Visto che il progetto di Legge riflette le disposizioni dei quattro Decreti in discorso, già approvato dal Senato del

3

Regno nella seduta del 15.  
Aprile corrente, dal Signor  
Ministro della Guerra pre-  
sentato alla Camera Eletti-  
va nella tornata del 22. stes-  
so mese, e considerando co-  
me sarebbe opportuno e  
conveniente che in cotesta  
Legge vi fosse fatto cenno  
di quelle concernenti il  
Reo Decreto citato in prin-  
cipio del presente Dispac-  
cio, comprendendovi cioè  
eziandio gl'individui che  
all'epoca della loro priva-  
zione dell'impiego per cau-  
se politiche, trovavansi  
al servizio Militare marit-  
timo, non che le loro vedo-  
ve ed orfani, il Ministe-  
ro della Marina vorrebbe  
pertanto divisoato di rivol-  
gersi direttamente alla  
S. P. Illma, pregandola  
a voler fare di quanto  
sopra oggetto di comuni-  
cazione all'onorevole De-  
putato che sarà eletto a

retatore del progetto di Legge del quale trattasi, ovvero alla Commissione cui ne sarà domandato l'esame, affinché siavi inserita qual corollario di esso rispetto ai Militari delle Marine l'aggiunta di un terzo articolo così concepito:

« Le stesse disposizioni sono applicabili agli ufficiali Militari di Marina ed alle loro Vedove ed Orfanelli che si trovano in identiche condizioni, se non che invece delle Leggi 27. Giugno 1850. e 13. Novembre 1853, si osserveranno a loro riguardo quelle del 20. Giugno 1851. sulle pensioni, e del 4. Dicembre 1858. sull'avanzamento dell'armata di mare.»

Il Ministero scrivente reputa superfluo di entrare in considerazione per dimostrare l'opportunità e la convenienza dell'aggiunta di detto articolo, essendo cose che non possono sfuggire all'atto senno ed alla mente peripi.

caze di Lei; Sig.<sup>ra</sup> Presidente  
dell'onorevole consiglio dei  
rappresentanti della Na-  
zione, epperchio si limite-  
rà ad anticiparlene i  
distinti suoi ringrazia-  
menti per gli uffici che  
si compiacerà di fare  
in siffatto intento. —

C. Lavoue.

Pa Commun alla Comissari  
N.º 11.



Legge

Signori Onorevoli  
Signori Deputati al Parlamento Nazionale  
Italiano

Signori!

For sarete tra poco chiamati a pronunciare, perche venga convertito in legge, sopra un Reale Decreto, i di cui Articoli 1° e 2° sono cosi concepiti: - Art. 1° I militari di qualunque grado, d'origine Lombardi o delle altre Provincie che fanno parte dei nostri Dominii, i quali, trovandosi al servizio del Governo austriaco furono, per titolo meramente politico, privati del loro impiego, sono ristabiliti nei gradi loro ed ammessi al conseguimento della pensione di quibilazione o di riforma a termine dei seguenti Regolamenti, a far tempo dal 1° febbrajo anno scorso.

Articolo 2° L'anzidetta pensione di quibilazione o di riforma sara raggualciata al grado di cui il militare trovavasi rivestito all'epoca in cui cesso dal servizio austriaco, non fatto caso dei gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri Governi o dei Governi provvisori di Lombardia e di Venezia negli anni 1848 e 1849.

Il sottoscritto nativo Lombardo cominciò la sua carriera militare nel 1804. e da sott'uffiziale nella Guardia Reale Italiana fu nel seguente anno 1805 alle battaglie d'Ulma e d'Austerlitz. Nel 1806 e 1807 fece le campagne di Dalmazia ed Albania. Nel 1809 fu promosso Uffiziale facendo le campagne d'Italia e d'Austria prendendo parte alle battaglie di Caldiero, di Raab e Wagrain. Nel 1812 fece la campagna di Russia. Fu alle battaglie di Sileps, di Borodino e Malaroshavetz e Kasnoe.

Dopo la ritirata di Mosca venne promosso a Capitano Ajutante di campo.

Nel 1813, dopo le battaglie Jüterbock e Lipsia, fu da Napoleone 1.<sup>mo</sup> decorato della corona di ferro.

Nel 1814 fece la campagna d'Italia. Ebbe menzione onorevole alla battaglia del Mincio 8. febbraio.

Dopo l'abdicazione di Napoleone ed i trattati di Parigi, passò a far parte dell'armata austriaca, ove progredendo in regolare carriera venne dopo lunghi servizi, col grado di Generale maggiore messo in aspettativa d'un posto di pace.

Venne il 1848. Egli trovavasi in Venezia, ed afferendo finalmente la tanto sospirata occasione, ripudiò il servizio austriaco assieme al suo figlio Francesco che era tenente nel 38.<sup>mo</sup> Reggimento, ed offerì i suoi servizi alla patria risorta. Così fece parte del Governo provvisorio di Venezia, quale Ministro della Guerra, indi col grado di Luogotenente Generale, cui fu promosso, si prestò all'organizzazione e comando di quel piccolo, ma eroico esercito, che difese per 11. mesi quelle Lagune.

Non si ripetiamo ora le buone ragioni per le quali gli Ufficiali reduci di Venezia qui riparati speravano d'esser ritenuti nei Quadri dell'Armata Piemontese, non potendo dubitarsi che, sotto l'aspetto militare e politico, la causa era la medesima per la quale gli uni e gli altri avevano combattuto, e gli uni e gli altri si erano creati una Patria un Re e un Duce comune colle fusioni consumate di territorio e di armi. Non ascoltate quelle ragioni, tutti que miseri allora ridussero alla condizione di emigrati. Si vide il sottoscritto, un generale di Divisione, destituito dall'Austria, ripudiato dal Piemonte e tutto perduto, ridotto ad accettare una elemosina di 100. Lire mensili, una carta di soggiorno coll'obbligo di presentarsi ogni mese alla Questura, e que che è peggio, ridotto a non poter più cingere una spada che per 14. anni di servizio aveva onoratamente impugnata su tanti campi di Battaglie!

Ma chi l'avrebbe creduto! L'Austria, la stessa Austria dal sottoscritto e compagni abbandonata per religione di patria, doveva ricordarsi di parte di essi; onde, per i patti segnati nel Trattato di Luiga, i militari nativi Lombardi furono conservati e reintegrati nei loro anni e nelle loro pensioni. — Il sottoscritto è tra questi; ma non può protestare contro la forma sotto cui venivagli partecipata.

Non il Ministero della Guerra, ma la D. Intendenza di Finanze di Milano gli partecipa in data 11. Pennajo anno scorso e per tali condiz-

quale, pensionato General maggiore dell' armata austriaca!  
 Signori! Non Malghera non 12 anni di emigrazione, non la conquista della Lombardia bastarono ancora ad un Lombardo, perché divenisse generale italiano? Cio posto o signori si presentano alla vostra relazione i due articoli sovra trascritti, in forza de quali l'autor della presente petizione avrebbe il grado e la pensione perduti sotto il governo austriaco; ma non gli verrebbe riconosciuto il grado conferitogli dal Governo di Venezia.

E perché? Al principio della guerra del 1859 il sottoscritto con molti altri uffiziali di Venezia offerivano i loro servizi al Re-  
 no del Re. Molti, per sommo criterio del signor Conte di Cavour allora Ministro della Guerra, venivano accettati e col grado che in Venezia avevano ottenuto ed ora sono in attività nell' Esercito. Dunque, se riconosciuti oggi per altri quei gradi, non sarà lo stesso per il sottoscritto? Forse ciò perché è vecchio? Ma da quando in qua è divenuto un demerito l'esser un onorato veterano, incanutito sotto le armi, e che cento volte ha mostrato il petto al fuoco dei nemici? - Ma vi è di più. Per il Trattato di Zurigo tutti gli uffiziali Lombardi debbono essere riconosciuti, onde riconosciuti ancora quelli che servirono l'austria sino dopo la battaglia di Solferino. Il Governo quindi rispetterà i suoi nemici di ieri, e non farà altrettanto con i suoi amici di vecchia data?

Quelli non han patito, né esiglio, né umiliazioni; né miserie, hanno percorso per 12 anni di più la carriera, ed i gradi in questo stadio acquistati saranno tenuti come sacri, ed è giusto; ma non è cento volte più giusto che questi ancora conservino i gradi acquistati militando non per l'austria, ma per l'Italia, e per l'Italia arrischiata e perduta tutto?

Signori! Col volere questa legge vorreste a dire al sottoscritto: - Voi non sarete riconosciuto nel vostro grado perché lo acquistaste difendendo Venezia per noi, e non già investendola per conto dello straniero.

Noi vi avremmo in tutto rispettato se aveste servito l'austria per dodici anni di più e l'Italia per dodici anni di meno e se in vece di comandar forze che formavano una diversione alle forze nemiche, aveste comandato dei battaglioni austriaci a Custozza ed a Novara.

Questo linguaggio sarebbe ingiusto ed assurdo,  
quindi Voi modicherete quella parte della Legge.

Carino G. Aprile 1861.  
Cav. Franco Solera Generale

Presentato il 16 del  
Sij. Dep. Molegari per  
Luigi Amedeo 1861.

Al Parlamento Nazionale  
Petizione  
del  
Cav. Gen. Francesco Soleva

---

Revisata alla Commissione  
incaricata dell'esame  
della proposta di legge  
proponibile dal ministro  
della guerra per  
la concessione in  
Decreto del Re.

2 Maggio 1861

(Progetto in 41)

1

Relazione della Commissione

nominata per l'esame del Progetto di Legge approvato dal Senato del Regno e presentato dal Ministero della guerra nella tornata del 29 Apr. 1861 per la conversione in legge dei regi Decreti 4 e 27 maggio 1860, 10 e 31 gennaio 1861, relativi ai militari privati d'impiego per titolo politico e ai militari dell'esercito dell'Italia meridionale.

Si mano in mano che le varie provincie d'Italia, spogliate le feudali catene, venivano a congiungersi al libero Piemonte, e fondavano insieme con lui il nuovo Regno d'Italia, il governo del Re si mostrava sollecito di riparare, per quanto si potette, alle lunghe iniquità delle usate dominazioni, o straniere o paesane, ma tutti ugualmente tiranniche.

Tra i ~~varii~~ <sup>molte</sup> provvedimenti a tale scopo diretti furono alcuni Reali Decreti in data 4 e 29 Maggio 1860, <sup>e 10</sup> ~~27~~ <sup>31</sup> gennaio 1861, coi quali, <sup>salvo l'approvazione del Parlamento,</sup> si faceva giustizia ai militari privati d'impiego per titolo politico, <sup>e si restituiva il</sup> ~~diritto~~ <sup>perpetuo tanto per loro</sup> quanto per le vedove e li orfani sopravvissuti.

Con altro Reale Decreto 31 gennaio 1861 fu istituito all'esercito dei volontari già comandati nell'Italia meridionale dal generale Garibaldi, la somma di lire per milione stabilita dalla legge 27 giugno 1860.

Il Ministero della guerra presentava in seguito un progetto di legge al Senato per dare forza di legge a tutti quei Decreti; il Senato approvava il progetto sulla base della

Giuliani W.H.A  
Commissione composta dei deputati  
Mariani, Maja, Silvestrelli, Pisetto,  
Bongioanni, Michelini, Bellini, Napolitano,  
Borghese

Tornata del 21 Maggio 1861

il Ministero, presentando alla Camera la D. R.  
il progetto approvato.  
La vostra ~~Commissione~~ Commissione, invitata dal Ministero  
ad una comparsa, ritenne per ora di tutto, come  
fatto necessario, spendere le benigne disposizioni  
di que' Decreti anche alle armate di mare  
degli ex Stati Italiani; e di comune accordo si  
aggiunse al progetto di legge un articolo (il 4.<sup>o</sup>  
del nuovo progetto), sotto al quale fatto provveduto  
ad una tale necessità.

Notava inoltre la vostra Commissione, come il  
Decreto 10 gennaio 1861 non si potessero applicare  
applicabili a coloro che vennero istituiti nelle  
province dell'ex Regno delle Due Sicilie in  
consequenza della rivoluzione del 1820; e in punto  
a punto capi speciali fu provveduto con Decreto  
speciale della Lungobianca del Re in Napoli  
in Data 28 Dicembre 1860. D'accordo anche con  
il Ministero venne dunque aggiunto al progetto  
di legge un ~~nuovo~~ <sup>diverso</sup> articolo, che ~~porta~~ <sup>porta</sup> il 5.<sup>o</sup> del  
nuovo progetto.

7

a' favore di militari. Lo notava che quanto  
 ai militari provenienti dall' esercito austriaco  
 N. 48, ~~che avevano~~ <sup>essi avevano</sup> seguito naturalmente la  
 bandiera del Re dopo l'armistizio di Milano,  
 erano venuti in Piemonte, erano stati incorporati  
 nell' esercito, <sup>e si era così</sup> ~~essi~~ provveduto alla loro sorte,  
 ma quanto ai militari provenienti dall' Austria  
 di lingua, furono beneficati, anzi l'incasa <sup>della</sup> ~~della~~ <sup>provocata</sup>  
~~in~~ ~~essa~~ ~~nel~~ ~~19~~, dopo l'armistizio  
 di Novara, non ebbe un glorioso fatto di guerra  
 quel governo Provvisorio, parso naturale che ai  
 gradi accordati in quell'occasione imposta non si  
 dovette avere minor riguardo che ai gradi otte-  
 nuti nell' esercito austriaco.

La Commissione inglese dunque sotto il Ministro  
 per intendere sul progetto di legge una qualche  
 disposizione che <sup>rispondesse</sup> ~~provvedesse~~ a questo governo, e  
 meglio a questo governo parlamentare. Ma il Ministro  
 ritenne anche il parere di' suoi colleghi, e ritenne  
 dichiarare a nome di' governo che all'atto pratico  
 e di' caso in caso  
 si sarebbe proceduto di' far ragione a cui <sup>era</sup> ~~era~~ <sup>giusto</sup>  
 debito, non potendosi attendere a un preciso articolo  
 di' legge, e perché non offende ancora la legge  
 si potessero calcolare le offese d'una tale disposizione,  
 e perché non si potesse prevedere quale sarebbe  
 la prima offesa <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>avrebbe</sup>  
 principio di' ricompensare ~~il~~ ~~servizio~~  
 gradi conferiti dal governo Provvisorio  
 in tempi di' rivoluzione.

Finalmente fu proposto di legge l'istituzione  
 dell' art. 2. <sup>del 1.° Decreto 4. Marzo 1860,</sup> ~~del 1.° Decreto 4. Marzo 1860,~~ in quelle parti  
 dove escludeva in qualunque considerazione i gradi  
 conferiti dal governo Provvisorio di Lombardia  
 e Sicilia, che circoscriveva i soli ~~servizi~~ <sup>servizi</sup> ~~paragonati~~

12  
 11  
 10  
 9  
 8  
 7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1



Al punto 4. questo inseparabile suffragio di  
nostra Commissione ha dovuto accontentarsi di  
prenderne atto della promessa del Ministro, e  
cancellare, d'accordo con lui, la seconda parte  
di quell'articolo, perché, ~~essendo~~ non si poteva  
esattamente rimproverare quei gradi, non si  
aveva alcuno a rispondere espressamente.

Cio dunque il Progetto di Legge ha la nostra  
Commissione ha l'onore di presentarvi

Progetto del Ministero

Art. 1.

Averanno forza

Progetto della Commissione

Art. 1.

Restano al qua. conchi.

Art. 2.

Le disposizioni di pubblici Decreti sono applicabili a chi  
i militari delle repubbliche armate di corso quando si  
trovano nelle condizioni <sup>in avvenute</sup> ~~in avvenute~~ ~~permesse~~

Art. 2.

Le disposizioni

Restano al qua. conchi.

~~L'interdizione sopra l'art. 2. del primo di 2.  
Art. 14  
Decreto 14 Maggio 1860 / l'interdizione sopra l'art. 2.~~

Le parole "non fatto capo di gradi" ~~si particolarmente~~  
egli possa aver conseguito al servizio ~~di~~ ~~particolarmente~~  
e di Governi Reviventi di Lombardia e di Venezia reg  
anni 1848-49."

Art. 3.

I due Decreti del 10 gennaio 1861 non sono applicabili a  
Pubblici politici in seguito alla rivoluzione della provincia  
magliana nel 1860, la cui forza era regolata col Decreto  
della Commissione del C. in Napoli  
in Data 28 Dicembre 1860 che avrà forza  
di legge.

Relazione  
Alla Camera dei Deputati

Signori

V. A.

Abbiamo l'onore di sottoporre alla Deliberazione della Camera, il qui unito progetto di Legge, avente per fine di Parificare legale a vari Decreti stati emanati in riparazione di gravi e nobili sventure.

Per essi fu provveduto ai militari ed alle loro famiglie stati per motivi politici privati d'impiego o pensioni dai cessati Governi d'Italia.

Coll'ultimo di detti Decreti fu pure provveduto alle famiglie dei militari dell'Armata dell'Italia meridionale sotto gli ordini del Generale Garibaldi morti combattendo.

Questo progetto già venne da Noi il 1. del volgente mese presentato al Senato, e nella tornata del 18 ne ottenne l'approvazione mediante levi aggiunte all'articolo 1.° rarrisate

opportune a maggiore spiegazione  
dei Decreti che trattasi di convertire  
in Legge.

I motivi che promossero siffatti  
Decreti sono a Voi troppo noti, per  
cui occorra ricordarli e questi già  
furono accennati nella relazione  
presentata al Senato.

Noi pertanto confidiamo che  
le Disposizioni contenute nei De-  
creti di cui si chiede ora la conver-  
sione in Legge si come conformi a  
giustizia, siano per avere dalla Came-  
ra piena accoglienza.

Il Ministro della guerra

M. Fanti

## CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MARLIANI, MAZA, SILVESTRELLI, PESCIOTTO, BROGLIO,  
MICHELINI, BELLINI, NAPOLETANO, BRIGNONE**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato dal ministro della guerra

*nella tornata del 22 aprile 1861*

**Conversione in legge dei reali decreti 4 e 29 marzo 1860,  
10 e 31 gennaio 1861 relativi, sia ai militari privati  
d'impiego per titolo politico, sia alle loro vedove ed  
orfani, sia alle vedove, agli orfani e congiunti dei mili-  
tari dell'armata dell'Italia meridionale.**

*Tornata del 21 maggio 1861.*

## SIGNORI

Di mano in mano che le varie provincie d'Italia, spezzate le secolari catene, venivano a congiungersi al libero Piemonte e fondavano insieme con lui il nuovo regno della nazione; il Governo del Re si mostrava sollecito di riparare, per quanto si potesse, alle lunghe iniquità delle cessate dominazioni, o straniere o paesane, ma tutte ugualmente tiranniche.

Tra i molti provvedimenti a tale scopo diretti furono alcuni reali decreti in data 4 e 29 marzo 1860, e 10 gennaio 1861, coi quali, salva la futura approvazione del Parlamento, si faceva giustizia ai militari privati d'impiego per titolo politico, e si stabiliva il diritto alla pensione tanto per loro quanto per le vedove e gli orfani superstiti.

Con altro reale decreto, 31 gennaio 1861, si estendevano all'esercito dei volontari già comandati nell'Italia meridionale dal generale Garibaldi le norme di pensioni stabilite dalla legge 27 giugno 1860.

Il ministro della guerra presentava il 5 aprile un progetto di legge al Senato per dare forza di legge a tutti que' decreti; il Senato approvava il progetto nella sua seduta del 4 e il ministro presentava alla Camera il 22 il progetto approvato.

La vostra Commissione, invitato il ministro ad una conferenza, notava prima di tutto, come fosse necessario estendere le benigne disposizioni di que' decreti anche alle armate di mare degli ex-Stati italiani; e di comune accordo si aggiungeva al progetto di legge un articolo (il 2° del nuovo progetto), col quale fosse provveduto ad una tale necessità.

Notava inoltre la vostra Commissione, come i due decreti 10 gennaio 1861 non si dovessero intendere applicabili a coloro che vennero desistiti nelle provincie dell'ex-regno delle Due Sicilie in conseguenza della rivoluzione del 1820; e ciò perchè a questi casi speciali fu provveduto con decreto speciale della Luogotenenza del Re in Napoli in data 28 dicembre 1860. D'accordo anche qui col ministro venne dunque aggiunto al progetto di legge un articolo, che diventò il 5° del nuovo progetto.

Finalmente fu soggetto di lunga discussione l'articolo 2 del 1° decreto 4 marzo 1860, in quella parte dove escludeva da qualunque considerazione i gradi conferiti dai Governi provvisori di Lombardia e Venezia, che riuscivano infelicemente paragonati a' Governi stranieri. Si notava che quanto ai militari provenienti dall'esercito lombardo del 1848, essi avevano seguite naturalmente le bandiere del Re dopo l'armistizio di Milano, erano venuti in Piemonte, erano stati incorporati nell'esercito, e si era così provveduto alla loro sorte; ma quanto ai militari provenienti dall'esercito di Venezia, siccome l'eroica difesa della sventurata città nel 1849, dopo il doloroso armistizio di Novara, era stato un glorioso fatto di quel Governo provvisorio, pareva naturale che ai gradi accordati in quell'onorata impresa non si dovesse avere minor riguardo che ai gradi ottenuti nell'esercito austriaco.

La Commissione insisteva dunque presso il ministro per introdurre nel progetto di legge una qualche disposizione che rispondesse a questo generoso, o meglio, a questo doveroso sentimento. Ma il ministro, sentito anche il parere dei suoi colleghi, mentre dichiarava a nome del Governo che al Patto pratico, e di caso in caso, si sarebbe procurato di far ragione a un così giusto desiderio, non poteva poi assentire a un preciso articolo di legge, e perchè non essendo ancora la Venezia effettivamente congiunta al resto del regno non si potevano calcolare le conseguenze d'una tale disposizione, e perchè non si potrebbe prevedere quale sarebbe la precisa estensione di cotesto principio di riconoscere senz'altro i gradi conferiti da Governi provvisori in tempi di rivoluzione.

A fronte di queste insuperabili difficoltà, la vostra Commissione ha dovuto accontentarsi di prendere atto delle promesse del ministro, e di cancellare, d'accordo con lui, la seconda parte di quell'articolo, perchè, se non si potevano espressamente riconoscere que' gradi, non si avessero almeno a disconoscere espressamente.

Ecco dunque il progetto di legge che la vostra Commissione ha l'onore di presentarvi.

BROGLIO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Avranno forza di legge i regii decreti dei 4 e 29 marzo 1860, e 10 gennaio 1861, annessi alla presente legge, relativi sia ai militari privati d'impiego per titolo politico dai Governi austriaco, pontificio, e dai cessati Governi delle Due Sicilie, granducale di Toscana, e ducale di Modena e Parma, sia alle loro vedove ed orfani, come pure avrà forza di legge il regio decreto del 31 gennaio 1861, relativo alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

Le condizioni speciali alle quali debbono soddisfare le vedove ed i figli dei militari per conseguire la pensione sono quelle stesse stabilite dalla legge 27 giugno 1850.

Art. 3

Le disposizioni contenute nei sovraccennati decreti, relativi ai militari stati privati del loro grado ed impiego per titoli politici, sono altresì riferibili a quelli di essi stati per gli stessi motivi spogliati della pensione di ritiro e di riforma, nella quale vengono perciò reintegrati colla decorrenza fissata dai predetti decreti.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Le disposizioni de' suddetti decreti sono estensibili a tutti i militari delle rispettive armate di mare quando si trovasero nelle condizioni ivi accennate.

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

Nel primo de' due decreti 4 marzo 1860 s'intendono soppresse all'art. 2 le parole: « non fatto caso de' gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri Governi, o de' Governi provvisori di Lombardia e di Venezia negli anni 1848 e 1849. »

Art. 5.

I due decreti del 10 gennaio 1861 non sono applicabili ai ~~costituiti politici in seguito alla rivoluzione delle provincie napoletane nel 1820, la cui sorte va regolata col decreto della Reggenza del Re in Napoli in data 28 dicembre 1860 che avrà forza di legge.~~

~~essi, ai quali provvede il Decreto della Reggenza del Re, in data 28 dicembre 1860, ed acquistano vigore di legge in quanto alle altre loro disposizioni.~~

Art. 6.

~~Le disposizioni del detto Decreto Regenziale non comprendono i deputati dopo la rinascita del 1820, i quali furono richiamati dal Governo costituzionale primo del 15 Maggio 1848, e messi alla 4<sup>a</sup> classe per causa politica dopo il 15 Maggio.~~

*Art. 5.  
+ gli ufficiali Veneti di terra e di mare, ai quali fu ridonata competenza l'assegno istituito dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo o in forma col grado al quale fu attribuito quell'assegno, sempre che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1849, e purchè per effetto del presente articolo possa variarsi la posizione di quelli tenuti ufficiali che si trovarono in servizio attivo nell'armata di terra e di mare.*

*Approvato nella tornata del 27 Maggio 1861.*

*Ballata*

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 15 Aprile 1861.

### OGGETTO

Conversione in legge dei R. Decreti 4 e 29 Marzo 1860, 10 e 31 Gennaio 1861.

#### Art. 1<sup>o</sup>

Avranno forza di legge i Regj Decreti delli 4 e 29 Marzo 1860, e 10 Gennaio 1861, ammessi alla presente legge relativi, sia ai militari privati d'impiego per titoli politici dai Governi Austriaco, Ponteficio, e dai cessati Governi delle Due Sicilie, Granducato di Toscana e Ducale di Modena e Parma, sia alle loro vedove ed orfani, come pure avrà forza di legge il Regio Decreto delli 31 Gennaio 1861, relativo alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

Le condizioni speciali, alle quali debbono soddisfare le vedove ed i figli di militari per conseguire la pensione sono quelle stesse stabilite dalla legge del 27 Giugno 1850.

#### Art. 2<sup>o</sup>

Le disposizioni contenute nei sopraccennati Decreti relativi ai militari stati privati del loro grado ed impiego per titoli politici, sono altresì applicabili a quelli di Uff. stati per li stessi motivi spogliati della pensione di ritiro e di riforma nella quale vengono perciò reintegrati, colla decorazione fissata dai predetti Decreti.

Il V. Presidente del Senato

Sclopis

Atto del 16 Aprile 1861.